



COMUNE DI PREDORE
- PROVINCIA DI BERGAMO -

***REGOLAMENTO
PER IL TRANSITO SULLA
VIABILITÀ AGRO - SILVO - PASTORALE***

ART. 21 - L.R. 27/2004

Indice

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 - SOGGETTO GESTORE.....	3
ART. 3 - CHIUSURA CON CARTELLO.....	3
ART. 4 - CHIUSURA CON BARRIERA	3
ART. 5 - ORDINANZA DI CHIUSURA	4
ART. 6 - PUBBLICO TRANSITO	4
ART. 7 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO	4
ART. 8 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO	4
ART. 9 - SOGGETTI CON DIRITTO ALL'AUTORIZZAZIONE	4
ART. 10 - CORRISPETTIVO DEL CONTRASSEGNO	5
ART. 11 - CONDIZIONI SUBORDINATE DI AUTORIZZAZIONE	5
ART. 12 - MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO	5
ART. 13 - LIMITI DI TRANSITO.....	5
ART. 14 - DEROGHE.....	6
ART. 15 - ESENZIONI AI LIMITI DI TRANSITO	6
ART. 16 - PERIODO DI VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI	6
ART. 17 - POLIZZA FIDEJUSSORIA	6
ART. 18 - MANIFESTAZIONI.....	6
ART. 19 - COMPETIZIONI.....	7
ART. 20 - MANUTENZIONE.....	7
ART. 21 - CONVENZIONE.....	7
ART. 22 - DANNI.....	7
ART. 23 - VIGILANZA.....	7
ART. 24 - GIORNATA DELLE STRADE.....	8
ART. 25 - SANZIONI.....	8

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali, poste nel Comune di Predore di cui all'elenco sotto riportato e ricomprese nel Piano della Viabilità Agro-Silvo-Pastorale della Comunità Montana:

Codice	Nome Strada	Toponimo inizio strada	Toponimo fine strada	Classe Transit.	Proprietà
16147-00001	Strada dei Vasti Superiori	Acquedotto	Valle del Duago	III	Pubblica
16147-00002	Valle del Rino – Colombera – Col D'Oregia	Acquedotto	Col D'oregia	IV	Mista
16147-00003	Strada dei Livelli	Loc. Dessi	Sant'Alberto	IV	Pubblica
16147-00004	Strada dei Vasti Inferiori	Via Frassine	Valle del Duago	IV	Pubblica
16147-00005	Strada San Gregorio - Varasca	San Gregorio	Varasca	IV	Pubblica
16147-00006	Strada Pian del Cucco - Bosco Coste	Pian del Cucco	Bosco Coste	IV	Pubblica

ART. 2 - SOGGETTO GESTORE

1. Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è il Comune di Predore, qui di seguito denominato semplicemente Gestore, in quanto proprietario della strada o in forza delle convenzioni stipulate con i proprietari, per le strade private.

ART. 3 - CHIUSURA CON CARTELLO

1. Le limitazioni alla circolazione sono rese note al pubblico mediante idoneo cartello riportante la normativa di riferimento, la classe di transitabilità e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura del Comune.

ART. 4 - CHIUSURA CON BARRIERA

1. Per le strade agro-silvo-pastorali che si ritiene di chiudere con idonea barriera, munita di chiave, il titolare del permesso ha l'obbligo di:
- richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
 - detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

ART. 5 - ORDINANZA DI CHIUSURA

1. Il Comune, in particolari situazioni, anche dietro segnalazione del Gestore, potrà emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

ART. 6 - PUBBLICO TRANSITO

1. Il rilascio dell'autorizzazione al transito sulle strade agro-silvo-pastorali non si configura quale apertura delle medesime al pubblico transito ai sensi della vigente normativa.

ART. 7 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

1. L'autorizzazione al transito viene rilasciata dietro presentazione di apposita domanda presentata al soggetto Gestore. Essa deve contenere le generalità del richiedente e delle eventuali altre persone di cui al successivo art. 8, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e delle località da raggiungere, e il periodo temporale per il quale viene richiesta.

ART. 8 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

1. L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune, qualora sussistano i requisiti necessari, mediante apposito contrassegno da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.
2. L'autorizzazione viene rilasciata al veicolo e pertanto nel caso di più veicoli di proprietà del richiedente, vengono rilasciati tanti contrassegni quanti sono i veicoli dietro versamento di un unico diritto fisso.
3. Il Comune provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità.

ART. 9 - SOGGETTI CON DIRITTO ALL'AUTORIZZAZIONE

1. Possono richiedere l'autorizzazione al transito:
 - a) Proprietari o affittuari di immobili serviti dalla strada, compresi i discendenti e i collaterali di primo grado;
 - b) Il personale addetto alla gestione di strutture ricettive;**
 - c) Ditte o persone che svolgono attività di esbosco, manutenzione, studio, ricerca di volta in volta autorizzate dal Comune per periodi limitati, in relazione all'attività svolta;
 - d) Personale incaricato dalle Società Idroelettriche, Enel, Telecom, Gas per la manutenzione dei relativi manufatti;
2. Qualora sul territorio Comunale siano presenti imprese di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi

servite unicamente da strade ricomprese nel presente Regolamento, il Comune stipulerà un'apposita convenzione con il gestore, affinché quest'ultimo partecipi con modalità da concordare alla manutenzione delle strade interessate.

3. Per l'accesso alle strutture ricettive è consentito il transito dei veicoli dei visitatori a condizione che il gestore della struttura agrituristica rilasci all'interessato apposito contrassegno di identificazione comprovante la presenza presso la struttura ricettiva medesima.
4. E' consentito l'utilizzo delle strade ai fini dell'esercizio della caccia. In questo caso la validità temporale del contrassegno sarà determinata nell'autorizzazione rilasciata dal Comune dietro il pagamento del diritto fisso di cui al successivo articolo.

ART. 10 - CORRISPETTIVO DEL CONTRASSEGNO

1. Il corrispettivo del contrassegno è definito annualmente da apposita deliberazione della Giunta comunale.
2. Il Comune provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza e importo incassato

ART. 11 - CONDIZIONI SUBORDINATE DI AUTORIZZAZIONE

1. In relazione al periodo e al tipo di utilizzo della strada, il Soggetto Gestore potrà di volta in volta subordinare l'autorizzazione al transito ad eventuali ulteriori condizioni, quali ad esempio la realizzazione di interventi di manutenzione e ripristino della sede stradale o la costituzione di apposita cauzione a garanzia degli impegni derivanti dall'autorizzazione stessa.
2. Il rilascio dell'autorizzazione al transito sulle piste forestali è comunque subordinato all'impegno dell'autorizzato ad eseguire a propria cura e spese le opere di manutenzione e di ripristino, secondo le indicazioni impartite dal Comune e previa la costituzione di apposita cauzione a garanzia degli impegni derivanti dall'autorizzazione stessa.

ART. 12 - MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO

1. Sulle strade di cui all'oggetto potranno circolare soltanto i veicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa in materia di circolazione stradale.

ART. 13 - LIMITI DI TRANSITO

1. I veicoli dovranno transitare a velocità moderata, in ogni caso non superiore a 30 km/h.
2. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali:

Classe di transitabilità ⁸	Fattore di transitabilità		Largh. minima (m)	Pendenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
<i>I</i>	<i>Autocarri</i>	<i>250</i>	<i>3,5⁹</i>	<i><10</i>	<i>12</i>	<i>16</i>	<i>9</i>
<i>II</i>	<i>Trattori con rimorchio</i>	<i>200</i>	<i>2,5¹⁴</i>	<i><12</i>	<i>14</i>	<i>20</i>	<i>8</i>
<i>III</i>	<i>Trattori piccole dimensioni 90 CV</i>	<i>100</i>	<i>2,0</i>	<i><14</i>	<i>16</i>	<i>25</i>	<i>6</i>
<i>IV</i>	<i>Piccoli automezzi</i>	<i>40</i>	<i>1,8</i>	<i>>14</i>	<i>>16</i>	<i>>25</i>	<i><6</i>

ART. 14 - DEROGHE

1. In casi specifici debitamente motivati il Comune potrà autorizzare il transito a categorie e mezzi non indicati nei punti precedenti, nonché in deroga alle norme di cui al presente regolamento.
2. Il Comune potrà rilasciare ai titolari di strutture ricettive agrituristiche provviste di regolare autorizzazione specifici permessi di transito non nominativi riservati ai clienti, con obbligo di parcheggio nelle vicinanze.

ART. 15 - ESENZIONI AI LIMITI DI TRANSITO

1. Sono esenti da ogni limitazione i veicoli del soggetto Gestore, delle Forze di Polizia e di Soccorso, delle Pubbliche Amministrazioni per motivi di servizio.
2. I mezzi agricoli dei residenti sono sempre autorizzati al transito per la gestione delle ordinarie attività di coltivazione dei fondi.

ART. 16 - PERIODO DI VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

1. La validità delle autorizzazioni sarà limitata alle necessità dichiarate ed è fissata per ogni categoria di cui all'art. 9, comma 1, come segue:
 - a) per le categorie di cui alla lettera a) validità permanente, salvo la perdita dei requisiti;
 - b) per le categorie di cui alle lettere b), c) e d) normalmente la validità è pari alla durata delle attività.

ART. 17 - POLIZZA FIDEJUSSORIA

1. Il Comune potrà subordinare il rilascio dell'autorizzazione al transito per le categorie di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 9, comma 1, alla sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

ART. 18 - MANIFESTAZIONI

1. Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il Comune potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulle strade interessate definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.
2. A tal fine andranno poste in essere lungo le stesse strade tutte le segnalazioni e le indicazioni utili.

ART. 19 - COMPETIZIONI

1. Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, trial, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Comune mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

ART. 20 - MANUTENZIONE

1. La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del soggetto Gestore sulla base delle convenzioni che lo stesso ha stipulato con il Comune, la Comunità Montana e con gli altri soggetti aventi titolo.

ART. 21 - CONVENZIONE

1. In casi particolari il Comune ed il Gestore potranno stipulare una convenzione con i soggetti autorizzati al transito, in base alla quale essi si impegnano a realizzare lavori ed opere di manutenzione.

ART. 22 - DANNI

1. Tutti quanti utilizzano le strade agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.
2. La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

ART. 23 - VIGILANZA

1. La Polizia Locale, i Carabinieri e la Polizia Stradale di cui al D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 sono incaricati di vigilare sul rispetto del presente regolamento.

ART. 24 - GIORNATA DELLE STRADE

2. L'Amministrazione comunale può organizzare annualmente una o più "Giornate delle Strade" da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere mediante volontari alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

ART. 25 - SANZIONI

1. Chiunque transiti senza permesso su una strada agro-silvo-pastorale di cui all'allegato elenco è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 6 comma 4° lettera b) e 14° del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 da Euro 74,00 a Euro 296,00 con pagamento in misura ridotta di Euro 148,00.
2. Chiunque sostì senza permesso su una strada agro-silvo-pastorale di cui all'allegato elenco è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 6 comma 4° lettera b) e 14° del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 da Euro 36,00 a Euro 148,00 con pagamento in misura ridotta di Euro 72,00.
3. Chiunque operi la contraffazione, alterazione modifica o correzione dei permessi rilasciati è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 300,00 ed il ritiro dell'autorizzazione.
4. Chiunque circoli in difformità all'autorizzazione di cui è titolare è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00 con pagamento in misura ridotta di Euro 50,00.
5. Chiunque ometta di esporre il permesso di circolazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00 con pagamento in misura ridotta di Euro 50,00.
6. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di constatazione o di notificazione della violazione commessa, direttamente presso il Comando della Polizia Locale di Predore o con versamento sul c/c postale intestato al Comune di Predore, indicando chiaramente il numero del provvedimento sanzionatorio.
7. Il Comune in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.